

**Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.**

**Art. 7**

*(Norme urgenti in materia di lavoro e formazione professionale)(3)*

1. Alla lettera b) del comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole <<lavoratori socialmente utili>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)>>.

2. Alla lettera b) del comma 28 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 dopo le parole <<lavoratori socialmente utili>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 27/2012>>.

3.

( ABROGATO )

(1)

4. Il comma 19 dell'articolo 8 della legge regionale 17/2008 è abrogato.

5.

( ABROGATO )

(2)

6. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale), le parole <<secondo i criteri che

saranno di anno in anno deliberati dalla Giunta regionale sentiti gli Istituti di cui sopra, sulla base di specifici progetti finalizzati alle attività di cui all'articolo 2, comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata>>.

Note:

**1** Comma 3 abrogato da art. 4, comma 9, lettera l), L. R. 12/2014

**2** Comma 5 abrogato da art. 37, comma 1, lettera o), L. R. 27/2017

**3** Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.